



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Antonio Esposito"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado



ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO ESPOSITO - SARNO
Prot. 0000007 del 02/01/2026
I (Uscita)

Ai GENITORI INTERESSATI
Ai docenti e al personale ATA
Al D.S.G.A
All'albo e al sito
Agli ATTI

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2026/2027 ai sensi della Nota Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 0100847 del 17 Dicembre 2025.

Premessa

La presente circolare disciplina per l'anno scolastico 2026/2027 le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. Le domande di iscrizione on line devono essere presentate **dalle ore 8:00 del giorno 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026.**

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema di iscrizioni on line all'interno della **Piattaforma Unica**, sezione **"Orientamento"** (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>) utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

ISCRIZIONI ON LINE

Istituzioni scolastiche coinvolte

Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n.135, recante *"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"*, le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali.

All'atto dell'iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all'alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.

Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2026/2027.

Esclusioni dal sistema “Iscrizioni on line”

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:

1. alle scuole dell'infanzia;
2. agli alunni in fase di preadozione.

Al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori, l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.

L'Amministrazione scolastica garantisce in ogni caso, soprattutto agli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione on line:

- individuano la scuola d'interesse tramite il servizio “Scuola in Chiaro” presente sulla piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it>)

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all'interno del servizio “**Scuola in chiaro**”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale;

- accedono all'area riservata della Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>) utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature);
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, **a partire dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026;**
- inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione **entro le ore 20:00 del 14 febbraio 2026;**
- dopo la conferma dell'accettazione della domanda di iscrizione, procedono all'inoltro della documentazione richiesta da parte della scuola tramite la sezione di gestione documentale presente all'interno della Piattaforma Unica;
- tra il 31 maggio e il 1° luglio 2026 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste al successivo paragrafo 11.

Il sistema di iscrizioni on line della Piattaforma Unica avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l'app IO, delle variazioni di stato della domanda.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l'iter della domanda inoltrata nell'area dedicata alle iscrizioni sulla Piattaforma Unica.

L'accoglimento della domanda viene comunicato attraverso la pagina dedicata presente all'interno della Piattaforma Unica, l'app IO e tramite posta elettronica.

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337ter e 337-quater4 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione,

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

A tal fine, il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale.

La compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*"; i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Si rammentano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Si evidenzia, infine, come la legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, abbia introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell'obbligo di istruzione, prevedendo sanzioni fino alla reclusione per i responsabili dell'adempimento che non vi provvedano.

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni on line", è effettuata con domanda da presentare all'istituzione scolastica prescelta, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente circolare, dal 13 gennaio 2026 al 14 febbraio 2026.

Unitamente all'allegato A si trasmettono, per la Scuola dell'Infanzia anche l'Allegato B e C relativi all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, **possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia i bambini che compiono entro il 31 dicembre 2026 il terzo anno di età.**

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2027. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2027.

Relativamente agli **adempimenti vaccinali** si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1 specificando che **la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia**, secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2026, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R.89/2009:

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Sono attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal D.P.R. n. 89/2009 (art. 2, comma 5) che l'*Istituto Comprensivo Antonio Esposito* intende proporre per l'anno scolastico 2026/2027, in riferimento a quanto progettato nel piano triennale dell'offerta formativa è il seguente:

-Orario antimeridiano e pomeridiano: 40 ore su 5 giorni

Su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a **25 ore settimanali (8.00/13.00 senza fruizione del servizio mensa).**

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

In caso di eccedenza di domande d'iscrizione rispetto ai posti disponibili, saranno utilizzati i seguenti criteri, in ordine di priorità, per l'ammissione alla frequenza della scuola dell'infanzia:

- 1) sarà data la precedenza assoluta ai bambini che hanno frequentato la medesima scuola nell'anno scolastico precedente ed ai bambini con disabilità regolarmente certificata;
- 2) saranno accolte prioritariamente le domande riguardanti i bambini che compiranno i 3 anni d'età entro il 31 dicembre 2026 dell'anno scolastico di riferimento;
- 3) sarà data la precedenza ai bambini in particolari condizioni socio-familiari:
 - a) mancanza o assenza per qualsiasi motivo di entrambi i genitori o della madre o del padre;
 - b) presenza in famiglia di minori con disabilità regolarmente certificata;
 - c) presenza di fratelli/sorelle nella stessa scuola;
 - d) presenza di fratelli/sorelle nello stesso Istituto;
 - e) presenza in famiglia di altri figli minori o di persone anziane o comunque bisognose di assistenza;
- 4) esigenze lavorative dei genitori;
- 5) residenza nel bacino di utenza della scuola.

Per l'eventuale formazione di "liste di attesa" saranno applicati i criteri di cui sopra. In caso di parità di precedenza sarà effettuato il sorteggio alla presenza del Dirigente Scolastico o suo delegato, dei genitori interessati e del Presidente del Consiglio d'Istituto o suo delegato.

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria statale si effettuano esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026.

I genitori:

- **iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2026;**
- **possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2026 e comunque entro il 30 aprile 2027.**

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2027.

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2027, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini.

Le scuole che accolgono bambini anticipatori rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell'accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.

All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'art. 4 del predetto D.P.R. 89 /2009, è così strutturato:

- **27 ore su cinque giorni settimanali, classi prime, seconde e terze;**
- **29 ore settimanali su cinque giorni settimanali, classi quarte e quinte;**
- **40 ore su cinque giorni settimanali (tempo pieno con fruizione servizio refezione scolastica): esprimibile solo per il plesso BORGO**

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola primaria statale viciniore, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì, ai genitori che entro il termine dell'anno scolastico 2026/2027 l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe seconda.

Analogamente, per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si rammenta che gli alunni soggetti all'istruzione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

EDUCAZIONE MOTORIA

Si rammenta che la legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto nella scuola primaria l'insegnamento dell'educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 per le classi quarta e quinta, precisando che tale insegnamento viene impartito in un orario (quantificato in non più di due ore settimanali) aggiuntivo rispetto all'orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal D.P.R. n. 89/2009.

Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali.

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado statale degli alunni che abbiano conseguito l'ammissione o l'idoneità a tale classe si effettuano esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 13 gennaio 2026 alle ore 20:00 del 14 febbraio 2026.

All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'art. 5 del D.P.R. n. 89/2009, è così definito:

30 ore oppure 36 ore (tempo prolungato con due rientri pomeridiani settimanali), distribuite su cinque giorni settimanali.

Non sono previste iscrizioni d'ufficio anche in riferimento agli Istituti Comprensivi. Resta inteso che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all'istruzione dell'alunno.

La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 10 febbraio 2024 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d'anno, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi.

Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione è effettuato mediante l'istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell'istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima da seguire in corso d'anno.

L'alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

Le domande di iscrizione all'esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l'effettuazione dell'esame entro il 30 aprile dell'anno di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

In caso di eccedenza di domande d'iscrizione rispetto ai posti disponibili resta confermato che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso Istituto Comprensivo hanno la priorità nell'iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado rispetto a quelli provenienti da altri istituti.

Ferma restando la precedenza assoluta riconosciuta all'alunno con disabilità regolarmente certificata, saranno utilizzati i seguenti criteri, in ordine di priorità, per l'ammissione alla frequenza della classe prima:

1. mancanza o assenza per qualsiasi motivo di entrambi i genitori o della madre o del padre;
2. presenza in famiglia di minore con disabilità regolarmente certificata;
3. presenza di fratelli/sorelle nella stessa scuola;
4. presenza di fratelli/sorelle nello stesso Istituto;

5. esigenze lavorative dei genitori;
6. residenza nel bacino di utenza della scuola.

In caso di eccedenza di domande d'iscrizione, sarà data sollecita informazione alle famiglie, per consentire loro altra opzione presso scuola diversa.

Obbligo di istruzione

Modalità di assolvimento

L'obbligo di istruzione si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare;
stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'art 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- istruzione parentale. In questo caso, a garanzia dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, il minore è tenuto a sostenere l'esame di idoneità alla classe terza dell'indirizzo di studi prescelto.

Responsabilità condivisa

L'obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base, necessarie per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

- i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o l'affidatario, cui competono le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;
- le istituzioni scolastiche, dalle quali dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito, assumono particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate all'orientamento della scelta dei percorsi di studio e di lavoro;
- l'Amministrazione scolastica, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- le Regioni e gli Enti locali, cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e di garantire le dotazioni e i supporti strutturali e necessari allo svolgimento dell'attività didattica.

Accoglienza e inclusione

Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.

Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico

dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L..

L'alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2024/2025, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n. 104 del 1992.

Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico 2026/2027, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo ovvero in possesso del suddetto diploma ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 226/2001).

Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall'articolo 12 del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Alunni/studenti con cittadinanza non italiana

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla Nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante *“Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”* e, in particolare, al punto 3 *“Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”*, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concordate e attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando - di norma - il limite massimo di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana al 30% per classe.

Sul punto, si richiamano gli adempimenti in capo ai dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, eventualmente coadiuvati dai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale, ai fini di

prevenire anomale e non adeguatamente motivate concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso istituto scolastico.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line.

Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “*codice provvisorio*” che, appena possibile, l'istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l'istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare l'iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso.

Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.

Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica 20 aprile 2011, n. 2787 in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere.

Per una ricognizione della materia si rinvia alle “*Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*” trasmesse da questo Ministero con Nota 19 febbraio 2014, n. 4233 e agli “*Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori*” del marzo 2022.

Alunni/studenti che sono stati adottati

La procedura di iscrizioni on line si applica anche agli alunni/studenti adottati.

In caso di adozione internazionale, qualora l'iscrizione avvenga in una fase in cui l'iter burocratico non sia ancora stato completato e la famiglia sia ancora priva del codice fiscale del minore o della documentazione definitiva, è possibile creare un “codice provvisorio”, che verrà sostituito dall'istituzione scolastica sul portale SIDI non appena la famiglia presenterà i documenti atti a certificare l'adozione avvenuta all'Esteri (Commissione Adozioni Internazionali CAI Tribunale per i Minorenni).

In caso di adozione nazionale con collocamento provvisorio preadottivo, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria della scuola.

Anche in questo caso è opportuna la creazione di un codice fiscale provvisorio per garantire la necessaria riservatezza sui dati anagrafici di origine. Le scuole prendono visione della documentazione rilasciata dal Tribunale per i Minorenni senza trattenerla nel fascicolo personale degli alunni; il dirigente scolastico inserisce nel fascicolo personale del minore una dichiarazione in cui attesta di aver preso visione della documentazione necessaria per l'iscrizione.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe

della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line.

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente Nota.

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso un'apposita funzionalità del sistema "*Iscrizioni on line*" accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 1 luglio 2026 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(art. 13 del Reg. UE 679/16)

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/16 si informa che il trattamento dei dati personali da parte della Scuola è finalizzato agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, da normative comunitarie, da disposizioni impartite da autorità e da organi di vigilanza, di ispezione e di controllo (es. ASL, CSA etc.), per finalità funzionali all'attività della Scuola, con l'utilizzo di procedure sia cartacee sia automatizzate (informatiche e telematiche) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Il trattamento dei dati sarà improntato al principio di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti.

I dati riferibili agli INTERESSATI potranno essere comunicati a soggetti che svolgono funzioni connesse all'attività della Scuola, a responsabili ed incaricati di soggetti pubblici o privati coinvolti a vario titolo con l'attività della Scuola nonché per obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative.

Potranno anche essere comunicati al pubblico nel caso di dati necessari per l'attuazione di procedure di sicurezza, emergenza ed evacuazione dell'edificio scolastico.

I dati saranno altresì comunicati o portati a conoscenza del Titolare, dei responsabili ed incaricati del trattamento il cui elenco completo è custodito presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo Sarno Episcopio di Sarno.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile.

2. L'interessato ha diritto di chiedere:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 679/2016.

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione.

Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.

Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3. Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. **Art. 337-quater c. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.**

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

Al fine di garantire un supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica per la compilazione delle domande di iscrizione on-line, per il periodo dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026, la segreteria della scuola sarà a disposizione dell'utenza su prenotazione, chiamando al numero 081/943020 (assistenti amministrativi Paradiso e Orza) tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

ALLA PRESENTE SI ALLEGANO:

1)CIRCOLARE MINISTERIALE N. n. 0100847 del 17 Dicembre 2025;

**2)ALLEGATO A ISCRIZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA E INFORMATIVA
PRIVACY**

Il dirigente scolastico

Prof.ssa Carmela Cuccurullo
documento firmato digitalmente